



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
Settore Giovanile e Scolastico

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO BOLZANO

AUTONOMES LANDESKOMITEE BOZEN

Via Buozzi Strasse 9/b – 39100 BOLZANO/BOZEN – Tel. 0471 261753 – Fax. 0471 262577

Presidente / Präsident: Tel. 335/8329241 – E-mail: pg.tappeiner@lnd.it

Codice Fiscale / Steuernummer: 08272960587 – IBAN: IT 93 E 08081 11607 000308002002

E-mail: combolzano@lnd.it – Pec: combolzano.lnd@legalmail.it

Internet: www.figcbz.it - www.lnd.it - www.figc.it – www.iscrizioni.lnd.it – www.calendarifigcbz.it

Stagione Sportiva – Sportsaison 2020/2021

Comunicato Ufficiale – Offizielles Rundschreiben 10

del/vom 10/08/2020

Comunicazioni / Mitteilungen L.N.D.

DPCM: via libera allo svolgimento delle competizioni e alla presenza del pubblico

Via libera ad allenamenti di gruppo, tornei e competizioni dilettantistiche, anche in presenza di pubblico. Lo ha stabilito il nuovo DPCM confermando l'intuizione della Lega Nazionale Dilettanti di far regolare le attività basandole sull'applicazione delle ordinanze regionali. In questo modo possono esultare le società della LND, che da tempo, per il tramite dei suoi vertici nazionali e periferici avevano lamentato la mancanza di provvedimenti in grado di garantire la completa ripresa delle attività, al pari di quella amatoriale già regolamentata dalle normative regionali.

Il DPCM stabilisce che sarà consentita la partecipazione del pubblico per un massimo di 1000 spettatori all'aperto e di 200 al chiuso per gli eventi a carattere territoriale. Confermate però tutte le misure in ordine a distanziamento, mascherine, corretta areazione dei locali al chiuso e obbligo di misurazione della temperatura. Per gli eventi di carattere nazionale resta per il momento l'obbligo delle porte chiuse.

“Si tratta di un passaggio fondamentale verso il ritorno alla normalità - ha commentato con soddisfazione il presidente della LND Cosimo Sibilia - Sono state confermate le nostre intuizioni, sostenute dal nostro coordinamento sanitario, basate proprio sulla necessità di far regolare le attività del calcio dilettantistico dalle ordinanze regionali. Ora siamo veramente pronti per ricominciare“.



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

6. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

e) a decorrere dal 1° settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità, che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso. La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d'aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro con obbligo di misurazione della temperatura all'accesso e utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie; in casi eccezionali, per eventi sportivi che superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso, il Presidente della

Regione o Provincia autonoma può sottoporre specifico protocollo di sicurezza alla validazione preventiva del Comitato tecnico-scientifico ai fini dello svolgimento dell'evento;

f) gli eventi e le competizioni sportive - riconosciuti di interesse nazionale e regionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali - sono consentiti a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e tutti gli accompagnatori che vi partecipano; anche le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli di cui alla presente lettera;

g) l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana (FMSI), fatti salvi gli ulteriori indirizzi operativi emanati dalle Regioni e dalle Province autonome, ai sensi dell'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020;

h) è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l'andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori e che individuino i protocolli o le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi. Detti protocolli o linee guida sono adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

Roma, 07 AGO. 2020

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

L'intero DPCM può essere consultato sotto il link:

http://www.governo.it/sites/new.governo.it/files/DPCM_20200807.pdf

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL
COMITATO DI BOLZANO, 10/08/2020.**

**VERÖFFENTLICHT UND ANGESCHLAGEN AN
DER TAFEL DES AUTONOMEN
LANDESKOMITEE BOZEN AM 10/08/2020.**

Il Segretario – Der Sekretär
Roberto Mion

Il Presidente - Der Präsident
Paul Georg Tappeiner